



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVESTRI CHIARA

Nella seduta del 21/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente nel settembre 2013 un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, la ricorrente, con reclamo inoltrato all'intermediario per il tramite di difensore di fiducia, ha contestato la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari ed assicurativi non maturati.

Insoddisfatta del riscontro, la ricorrente, sempre assistita da legale, ha adito l'Arbitro chiedendo il rimborso delle quote di commissioni bancarie, finanziarie nonché del premio assicurativo, quantificando la propria domanda in euro 3.238,75.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo: 1) di aver già riconosciuto alla cliente la quota di euro 102,00, a titolo di ristoro commissioni; 2) di aver dichiarato la propria disponibilità a riconoscere l'ulteriore importo di euro 1.568,37, pur rilevando che la competenza al rimborso delle commissioni bancarie è in capo all'intermediario mandante; 3) che, inoltre, legittimata al rimborso della quota dei premi assicurativi è la compagnia di assicurazione; 4) che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, non potrà esser riconosciuto in favore della ricorrente un importo superiore ad euro 1.568,37.

**DIRITTO**

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente in relazione al rimborso di quota parte del premio assicurativo.

Al riguardo, va confermato il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ABF Napoli, nn. 5566/2015 e 6047/2014) avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 6167/2014), relativo alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, che, contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente, trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo.

Superata la predetta censura, va osservato che la domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.; sul punto, questo Collegio rileva, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), le quali – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

I predetti costi dovranno essere quindi quantificati secondo il criterio *pro rata temporis*, poiché è il più logico ed, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, in conformità dell'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), che si ritiene di condividere.

Tenuto conto di quanto precede, l'intermediario sarà tenuto a restituire la quota non maturata dei costi assicurativi, la quale, calcolata secondo il predetto criterio, va determinata in euro 103,04, quanto alla polizza rischio vita ed in euro 354,25, quanto alla polizza rischio impiego, in considerazione dell'estinzione del finanziamento al maturare della 52^a rata di ammortamento su centoventi complessive.

Quanto agli ulteriori oneri contrattuali, dall'esame della documentazione contrattuale offerta dalle parti, si rileva la rimborsabilità della commissione bancaria pattuita, poiché corrisposta a fronte di attività eterogenee, non tutte afferenti alla fase preliminare all'erogazione del finanziamento, come emerge dalla descrizione contenuta nel foglio informativo sottoscritto dalla cliente (si veda, ad esempio, "*oneri per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi*", "*.. per le perdite dovute alla differenza di valuta*", nonché "*per l'esame della documentazione*"). Sicché, va riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso di euro 305,58, a titolo di commissione bancaria, calcolata secondo il principio *pro rata temporis*.

Analogamente, andrà rimborsata la quota parte della commissione per l'intermediazione del prestito, corrisposta per l'espletamento di adempimenti di natura eterogenea, non tutti ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito: in detta clausola, difatti, vi è esplicito riferimento ad attività *recurring* (si veda, a titolo esemplificativo, il riferimento ad attività "*per l'amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata; per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento*" e "*per ogni altro adempimento relativo all'esecuzione del contratto*"), con conseguente restituzione, da parte



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario, della quota non goduta di tale voce di costo, per un importo pari ad euro 2.373,88 al netto di quanto già rimborsato nel conteggio estintivo (euro 102,00).
Da quanto precede, consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente al rimborso delle quote non maturate di commissioni e di oneri assicurativi, per complessivi euro 3.136,75.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.136,75.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO